

STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - DEL LAVORO - REVISIONE CONTABILE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Codice fiscale e partita I.V.A. 01177950993

Genova, 25 gennaio 2023

CIRCOLARE N. 6/2023

Alla spettabile clientela

Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti: pubblicate le tabelle ACI per l'anno 2023

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28.12.2022, **le tabelle nazionali 2023 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture** e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il **compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**. Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit **è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica**. Tale percentuale è: i) pari al **25% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ inferiori a 60g/km**; ii) **pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km**; iii) pari al **40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km**; iv) pari al **50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190 g/km**. Le tabelle ACI **sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre**, vengono comunicate all'Agenzia delle Entrate, **devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre e sono valide per l'anno successivo**. Le tabelle pubblicate lo scorso 28.12.2022 quindi, **sono valide per il 2023 e sono suddivise** in: i) **autovetture in produzione**, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in; ii) **autovetture fuori produzione**, anch'esse distinte **in base alla modalità di alimentazione** (benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in); iii) **motoveicoli**; iv) **autocaravan**.

Premessa

Sono state pubblicate sulla G.U. 28.12.2022 n. 302 le **tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI**, necessarie **per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**.

Gli importi definiti in tali tabelle rilevano **per la determinazione del fringe benefit 2023.**

Veicoli concessi in uso promiscuo dall'1.7.2020

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati dall'1.7.2020 si applica la "nuova" disciplina di determinazione del fringe benefit in base all'inquinamento dell'auto** prevista dall'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 632-633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Per i suddetti **veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile** dalle Tabelle nazionali dell'ACI, **al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.**

La suddetta percentuale, tuttavia, sale a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

Le tabelle ACI 2023 con importi validi per il 2023 individuano, pertanto, per tutti i modelli, **gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 50% o 60%).**

Ad esempio, considerando una berlina (es. Audi A3 2020 SPB 40 TFSI QUATTRO S TR), **il costo chilometrico ACI per il 2023 è pari a 0,6775 euro**, per cui, come evidenziato dalla stessa tabella relativa agli autoveicoli a benzina, **il fringe benefit annuale è determinato** come di seguito:

- **2.540,63 euro, con percentuale del 25%** (25% di $0,6775 \times 15.000$ km);
- **3.048,75 euro, con percentuale del 30%;**
- **5.081,25 euro, con percentuale del 50%;**
- **6.097,50 euro, con percentuale del 60%.**

Ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, la risoluzione Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46 ha chiarito che:

- **la locuzione "di nuova immatricolazione" va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dall'1.7.2020;**
- **il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i "contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020";**
- **è necessario, tra l'altro, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dall'1.7.2020;**
- **nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo l'1.7.2020, ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro**

Deducibilità in capo all'impresa

Ai fini della **deducibilità dei costi per le auto** concesse in uso promiscuo ai dipendenti, **l'impresa** applica la lett. b-bis) dell'art. 164 del TUIR, ai sensi della quale i **relativi costi sono deducibili nella misura del 70%** per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Osserva

Nel caso di specie **non operano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere**. Di conseguenza, nel caso di **autovettura avente un costo pari a 50.000,00 euro data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede 18.075,99 euro**.

Si considera **dato in uso promiscuo al dipendente** per la maggior parte del periodo d'imposta il **veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro** (C.M. 10.2.98 n. 48, § 2.1.2.1).

Osserva

Inoltre, non è necessario che:

- **l'uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo;**
- **il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.**

Si resta a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

STUDIO PICCO
